



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE  
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

---

Corso di Laurea triennale in  
**Economia e commercio**

**VIOLAZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI  
DELL’UOMO DURANTE IL LOCKDOWN**

**VIOLATION OF HUMAN RIGHTS DURING  
LOCKDOWN**

Relatore:

Prof. ssa De Angelis Monica

Rapporto Finale di:

Kuci Yuri

Anno Accademico 2019/2020

## **INDICE:**

INTRODUZIONE.....	4
-------------------	---

### **CAPITOLO I: DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UOMO**

#### 1.1) Dalla nozione alle fonti

1.1.a) Preambolo.....	5
-----------------------	---

1.1.b) Nozione.....	6
---------------------	---

1.1.c) Teorie sulle origini.....	7
----------------------------------	---

1.1.d) Fonti.....	8
-------------------	---

### **CAPITOLO II: LOCKDOWN**

2.1) Cos’è il lockdown .....	10
------------------------------	----

#### 2.2) Lockdown nazionale e globale

2.2.a) Evoluzione del lockdown europeo .....	10
--	----

2.2.b) Criticità nel continente americano .....	11
---	----

2.2.c) Storia del lockdown in Italia .....	12
--	----

### **CAPITOLO III: CONFLITTO DI DIRITTI ED INTERESSI**

3.1) Introduzione al tema .....	14
---------------------------------	----

3.2) Misure di contenimento alla luce della CEDU.....	14
---	----

3.3) Costituzione e legittime limitazioni.....	17
--	----

#### 3.4) Diritti coinvolti

3.4.a) Libertà personale .....	20
--------------------------------	----

3.4.b) Libertà di circolazione e soggiorno .....	22
--	----

3.4.c) Libertà di riunione e di associazione .....	22
--	----

3.4.d) Libertà religiosa .....	23
3.4.e) Libertà di agire in giudizio e rieducazione del condannato .....	24
3.5) Ripercussioni nell'individuo	
3.5.a) La violenza domestica.....	26

#### **CAPITOLO IV. EVOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE**

4.1) Lockdown strumento politico	
4.1.a) I casi Cina, Turchia e Iran.....	28
4.1.b) Il caso africano.....	30
4.1.c) Il caso Ungheria.....	30
4.2) Proteste e manifestazioni.....	31

<b>CONCLUSIONE.....</b>	<b>32</b>
-------------------------	-----------

<b>BIBLIOGRAFIA.....</b>	<b>33</b>
--------------------------	-----------

# INTRODUZIONE

Nell'attuale manovra di contrasto dell'epidemia, medicina e scienza rappresentano i "nostri soldati in prima linea": non potrebbe non essere così, a fronte di un'emergenza sanitaria, che sta mettendo in pericolo la vita e la salute della popolazione globale. A supporto degli operatori sanitari, anche i governi e le autorità di pubblica sicurezza sono inseriti in un contesto d'emergenza allo scopo di gestione sul piano nazionale e globale la crisi umanitaria: il diritto, nella sua dimensione tanto regolativa quanto di law enforcement, occupa una funzione centrale, agendo in maniera sinergica alla scienza. Il legame che si viene ad instaurare tra diritto e scienza viene affiancato ad un altro tema d'attualità, rappresentato dal diritto dell'emergenza; così come il diritto del terrorismo o della criminalità organizzata, il diritto del coronavirus è un diritto dell'emergenza. È dunque di fondamentale importanza analizzare la gestione normativa della pandemia nell'ottica del diritto d'emergenza allo scopo di garantire il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo che, inevitabilmente, subiscono limitazioni: sorge naturale il parallelo tra la limitazione, se non la privazione delle libertà precedentemente nominate, e i principi assoluti del sistema Costituzionale e dalle Carte internazionali sui diritti umani. Questo tema sarà nei prossimi anni uno dei principali centri di riflessione e di indagine a livello globale, nella comunità dei giuristi, accademici e non. Il dibattito è già stato acceso in tutto il mondo, in occasione delle prime violazioni di diritti umani, generate dall'adozione delle misure di contenimento al virus. Allo scopo di affrontare la tematica con gli strumenti e le conoscenze adeguate, è dunque opportuna una preliminare presentazione dei protagonisti coinvolti, i diritti fondamentali dell'uomo e il lockdown, per poi procedere ad un'analisi del bilanciamento tra diritti ed interessi alla luce delle carte fondamentali, concludendo con la trattazione delle ripercussioni nella persona, nella sua individualità e collettività.

# CAPITOLO I

## DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UOMO

### 1.1) DALLA NOZIONE ALLE FONTI

#### 1.1.a) Preambolo

«Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti.  
Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di  
fratellanza.»<sup>1</sup>

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo; considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo; Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione; Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni; Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà; Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali; Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni; L'ASSEMBLEA GENERALE proclama la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed

---

<sup>1</sup>Art.1 della Dichiarazione universale dei diritti umani

effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.<sup>2</sup>

### 1.1.b) Nozione

I diritti umani sono una branca del diritto e una concezione filosofico-politica. Essi rappresentano i diritti inalienabili che ogni essere umano possiede e di cui gode per il semplice fatto di appartenere al genere umano: con la Dichiarazione universale, della quale abbiamo precedentemente citato preambolo e Art.1, i diritti umani assumono la rilevanza e la definizione che conosciamo oggi. I cardini sui quali è stato sviluppato questo documento fondamentale sono quattro:

- Dignità
- Libertà
- Uguaglianza
- Fratellanza

Pur non avendo un potere giuridico vincolante, la Duda è stata il punto di partenza per lo sviluppo di quasi tutti i trattati internazionali e nazionali in materia ponendosi come garante e promotore dei pilastri essenziali da riconoscere e tutelare. Allo scopo di individuare in maniera chiara e distinta l'ontologia di tali diritti è stata proposta dal giurista Karel Vašák<sup>3</sup> una suddivisione "aperta" in generazioni basata sul percorso storico che li ha prodotti:

- PRIMA GENERAZIONE, discorrono dei diritti civili e politici quali manifestazioni della libertà e partecipazione alla vita politica: tra queste ricordiamo il diritto alla vita, alla sicurezza personale, alla libertà di pensiero e d'espressione, a non essere tenuto in schiavitù, a non essere sottoposto a nessuna forma di tortura, a partecipare al governo del proprio Paese (direttamente e indirettamente). Questi sono i primi diritti ad affermarsi storicamente;
- SECONDA GENERAZIONE, i diritti di natura economica, sociale e culturale, garantiscono a membri diversi della cittadinanza condizioni e trattamenti uguali. Essi impongono al governo il dovere di rispettarli, di promuoverli e di soddisfarli in funzione delle risorse di cui

---

<sup>2</sup>Preambolo della Dichiarazione universale dei diritti umani

<sup>3</sup> Si veda Karel Vasak, "Human Rights: A Thirty-Year Struggle: the Sustained Efforts to give Force of law to the Universal Declaration of Human Rights", UNESCO Courier 30:11, Parigi, United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization , novembre 1977.

dispone lo stato: stabiliscono diritti come la sicurezza sociale, l'equità nella retribuzione e nelle condizioni sul posto di lavoro, la protezione della maternità e dell'infanzia. Derivano, a livello storico, dalle lotte operaie e sindacali del XIX e XX secolo;

- TERZA GENERAZIONE, i diritti di solidarietà, sviluppati in epoca più recente, per tutelare le categorie più vulnerabili e sancire diritti quali l'autodeterminazione dei popoli, la pace, lo sviluppo, la salute; contiene uno spettro estremamente ampio di diritti;
- QUARTA GENERAZIONE, diritti in fase di riconoscimento relativi al campo delle manipolazioni genetiche, della bioetica, del mondo ambientale e animale...;

### 1.1.c) Teorie sulle origini

Un'adeguata comprensione dei diritti fondamentali dell'uomo necessita di un excursus storico volto alla realizzazione della genesi e dell'evoluzione che hanno spinto il genere umano ad assurgere ciò che riconosceva principalmente come valori, a rango di diritti inviolabili. A tal proposito è opportuno citare il lavoro di Francesco Viola *“Le origini ideali dei diritti dell'uomo”*<sup>4</sup> con il quale l'autore stesso sostiene che “Al fine di un orientamento molto generale può essere utile accennare alla problematica dell'origine dei diritti per trarre da essa alcune indicazioni sui valori-guida che hanno svolto un ruolo decisivo o, almeno, particolarmente incisivo”. Secondo quanto riporta Francesco Viola, vi sono varie teorie riguardo alla nascita dei diritti umani, ricondotte a origini religiose, filosofiche e culturali.

La prima tesi getta le fondamenta nel primo emendamento della Costituzione americana, quale configurazione della libertà religiosa come grembo natale di tutte le forme di libertà, per poi collegarsi alle parole di Tommaso d'Aquino sulle “inclinazioni naturali” quale fine ultimo della vita dell'uomo, conoscenza e socialità: consapevolezza dell'Assoluto e partecipazione al conteso sociale<sup>5</sup>. Non si può negare l'origine religiosa dei diritti umani<sup>6</sup>.

La tesi filosofica è determinata dal connubio tra giusnaturalismo moderno e illuminismo, dall'identificazione dell'uomo quale centro di imputazione di diritti e di doveri, dalla radicale uguaglianza dei soggetti umani e, infine, dall'affermazione del primato dei diritti sulla legge. Il diritto naturale si svincola dalla sua natura religiosa, legandosi a presupposti individualisti e razionalisti.

---

<sup>4</sup> Si veda Viola Francesco, 2001. *Le origini ideali dei diritti dell'uomo*. In “Nuova secondaria” 6/2011, Università di Palermo

<sup>5</sup> Si veda Tommaso d' Aquino, Prologo alla Lettera ai Romani «V'è nell'uomo un'inclinazione che è conforme alla natura della ragione, e che è propriamente umana: come l'inclinazione naturale a conoscere la verità su Dio e a vivere in società». Sum. theol., I-II, q. 94, a.2.

<sup>6</sup> È ciò che osserva Georg Jellinek, *Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrecht*, studio del 1895

Infine, l'origine culturale dei diritti umani è motivata da una causa storica meramente contingente: diritti propri di un determinato gruppo socio-politico, la cui protezione è strettamente legata al processo di evoluzione della civiltà stessa. Il terzo ordine è tuttavia scandito da critiche rivolte al carattere della universalità dei diritti umani, sostenute da filosofi e uomini di scienza contrari alle pretese universalistiche dei diritti umani: tra questi ricordiamo Edmund Burke<sup>7</sup>, Karl Marx<sup>8</sup> e Jeremy Bentham<sup>9</sup>. La problematica dell'origine dei diritti umani necessita di un'analisi incentrata dunque non sull'ontologia del fenomeno giuridico ma sul tema costante della natura umana e della sua storicità.

#### 1.1.d) Fonti

Le origini precedentemente descritte rappresentano lo sfondo sul quale verranno poi dipinte le prime forme di riconoscimento scritte dei diritti umani: seppur embrionale e limitata agli "uomini liberi" la Magna Carta Libertatum rappresenta la prima documentazione scritta di affermazioni di diritti umani sancendo il principio dell'Habeas Corpus<sup>10</sup>, fonte d'ispirazione dei maggiori trattati settecenteschi. A tal proposito è opportuno citare la *United States Declaration of Independence* del 4 luglio 1776 e *Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen*<sup>11</sup> del 26 agosto 1789: gli ideali promossi dalle Dichiarazioni sopra citate penetrano a tal punto nella mentalità novecentesca da configurarsi quali pilastri centrali della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, firmata a Parigi il 10 dicembre 1948, da parte dell'Assemblea dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La Duda è senza ombra di dubbio la tappa fondamentale del processo evolutivo dei diritti umani ponendosi al mondo intero come codice etico universale dei diritti spettanti al genere umano: come sostiene Elena Paciotti, non si tratta di una evoluzione giusnaturalista dell'uomo quale personificazione di diritti inamovibili, bensì di una nuova consapevolezza "i diritti sono prodotto artificiale della nostra cultura, si è trattato di una scelta razionale."<sup>12</sup>

Nonostante la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani non sia stata riconosciuta come nucleo centrale di una nuova Costituzione universale, ha in gran parte il merito di aver promosso la nascita

---

<sup>7</sup> Il filosofo e scrittore britannico li ha chiamati con disprezzo «diritti metafisici», ignari della complessità della storia e della politica

<sup>8</sup> Karl Marx, *Zur Judenfrage*, *Questione ebraica*, 1844, li definisce come «diritti astratti», ignari dei legami sociali dell'individuo, raffigurato come monade isolata possessiva nei confronti dei suoi beni: essi non sono altro che il «diritto all'egoismo».

<sup>9</sup> "Nonsense upon Stilts. Bentham, Burke and Marx on the Rights of Man", Methuen, London 1987, l'autore li chiama "nonsense upon stilts" ovvero insensatezze sui trampoli.

<sup>10</sup> "Nessun uomo libero può essere arrestato, imprigionato [...] o danneggiato in alcun modo, eccetto dal giudizio legale dei suoi pari e dalla Legge del Paese" Magna Carta N.39, Linea 40

<sup>11</sup> "Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune" Art.1 *Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen*

<sup>12</sup> Paciotti Elena, *L'Europa è per i diritti umani*, Relazione all'Ufficio d'informazione a Milano del Parlamento Europeo

e diffusione di principi universali radicati nelle odierne costituzioni nazionali e internazionali: occorre infatti ricordare come la Costituzione italiana disponga nel secondo Articolo<sup>13</sup> la presa di posizione della Repubblica nei confronti dei diritti inviolabili, quali posizioni giuridiche essenziali per qualsiasi forma di convivenza associata. Per quanto riguarda l'ambito europeo si nota una particolare integrazione dei diritti umani, scandita dall'affermazione in primo luogo di singoli diritti che hanno permesso successivamente la formulazione di principi generali riconosciuti e tutelati dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, quale testo centrale in materia di protezione dei diritti fondamentali dell'uomo distinta per il meccanismo giurisdizionale permanente che consenta a ogni individuo di richiedere la tutela dei diritti ivi garantiti, attraverso il ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, e La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), nota come Carta di Nizza, proclamata una prima volta il 7 dicembre 2000 e adattata il 12 dicembre 2007<sup>14</sup>. La Carta, come sottolinea Elena Paciotti, costituisce un nuovo punto di osservazione dei diritti umani, distaccato dalla tradizionale distinzione basata su presupposti civili, politici ed economici, ma fondata su nuovi valori quali "la *dignità*, la *libertà*, l'*uguaglianza*, la *solidarietà*, la *cittadinanza* e la *giustizia*: la Carta dei diritti fondamentali è diventata a poco a poco un comune riferimento per l'attività interpretativa dei giudici dei paesi europei, grazie ai quali si sta consolidando l'Europa dei Diritti.

---

<sup>13</sup> Art.2 Cost." La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale"

<sup>14</sup>Il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il primo dicembre 2009, attribuirà alla Carta un valore giuridico vincolante al pari dei trattati, rendendola pienamente vincolante per le istituzioni europee e gli Stati membri.

## CAPITOLO II

### LOCKDOWN

#### 2.1) COS'È IL LOCKDOWN

L'altra faccia della medaglia è rappresentata dal concetto più ricercato, studiato e discusso degli ultimi mesi, entrato prepotentemente nella nostra quotidianità: lockdown. Il vocabolo anglo-americano, contestualizzato all'attuale stato di crisi sanitaria globale, descrive uno scenario nel quale gli individui non sono autorizzate ad accedere o abbandonare liberamente un edificio o un'area a causa di un'emergenza<sup>15</sup>, fatta eccezione per comprovati casi di necessità o di salute o specifici permessi concessi dai governi o dalle autorità locali: rappresenta ,dunque l'intervento di ordine pubblico necessario ad assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini, con la finalità di combattere la diffusione del coronavirus. La pandemia ha richiesto uno sforzo umano mai visto finora, uno sforzo collettivo per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica: è stato necessario un pacchetto di interventi draconiani nei diversi paesi coinvolti la cui forma più efficace è, senza ombra di dubbio, espressa dal *preventive lockdown protocol*.

#### 2.2) LOCKDOWN NAZIONALE E GLOBALE

##### 2.2.a) Evoluzione del Lockdown europeo

Le dichiarazioni dalle autorità cinesi riferite all'OMS in relazione ad una misteriosa polmonite hanno comportato una graduale presa di conoscenza da parte di molteplici istituti di sanità. Sono la città di Wuhan, primo epicentro riconosciuto, e altre regioni cinesi ad adottare per prime il lockdown come misura di prevenzione. L'evoluzione dell'emergenza sanitaria ha portato anche l'Italia a dichiarare il lockdown nazionale: è stata la prima nazione europea ad assumere tale drastico provvedimento, attuato esattamente il 10 marzo. Il giorno successivo l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha definito la diffusione del Covid-19 non più una epidemia confinata ad alcune zone geografiche, ma una pandemia diffusa in tutto il pianeta<sup>16</sup>. Seguendo l'esempio italiano, la maggior parte degli stati europei ha dichiarato lo stato d'emergenza sanitaria, dando inizio alla quarantena nazionale: il crescente numero di casi ha infatti reso necessaria una manovra straordinaria allo scopo di tutelare la

---

<sup>15</sup> Si veda Cambridge Dictionary,

<sup>16</sup> Dichiarazione del direttore generale dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus

salute e l'economia delle nazioni, salvaguardando i cittadini dalla crisi sociale. Sempre nel mese di marzo si ricordano le chiusure di Spagna, Francia e Germania; il Regno Unito impone in ritardo il lockdown, mosso precedentemente dalla controversa teoria dell' "immunità di gregge". Per quanto riguarda la Federazione russa, la sua presa di posizione tardiva (nei primi giorni di aprile) rappresenta una delle cause dell'altissimo numero di contagiati<sup>17</sup>. Buona parte d'Europa ha adottato misure simili per ridurre i contatti umani, sperando che misure più limitate e mirate avrebbero potuto evitare una seconda ondata, la quale si è presentata più pericolosa del previsto tanto che l'Europa ha superato gli Stati Uniti per numero di casi in proporzione al numero di abitanti, diventando nuovamente il cuore di questa pandemia. La maggior parte dei paesi sta reagendo senza piani a lungo termine<sup>18</sup>, cercando semplicemente di evitare il peggio. Le autorità pubbliche hanno opinioni diverse su quali siano i modi migliori per indurre ad una nuova discesa della curva dei contagi, ma in mancanza di un vaccino che risolva la situazione, i diversi paesi rischiano di fare i conti con una sfiancante serie di confinamenti. Irlanda e Galles sono i primi paesi a ripristinare una forma di lockdown totale e nazionale; la Germania stabilisce un lockdown locale, seguita dalla Spagna che chiude le zone a rischio; la Francia istituisce un nuovo lockdown provvedendo alla chiusura degli esercizi non essenziali, chiedendo ai suoi cittadini di uscire, solo per esigenze lavorative o fondamentali, quali per esempio la spesa.

## 2.2.b) Criticità nel continente americano

La questione è differente per quanto riguarda il continente americano poiché, come testimoniano i terrificanti numeri in relazione alla crisi sanitaria, gli USA hanno iniziato lentamente ad eseguire ricerche e test sul virus. Questo ritardo, dovuto allo scetticismo dell'amministrazione Trump, ha fatto sì che solo a partire da metà marzo fossero pianificate le prime misure di contenimento ormai insufficienti ad arginare l'epidemia, come sostiene il consigliere per la salute Fauci che ha rimarcato come una maggior tempestività nell'adozione di misure di contenimento negli Stati Uniti avrebbe permesso di salvare più vite. Allo stesso tempo la disposizione di lockdown locali ha riscontrato l'opposizione e protesta dei cittadini coinvolti, sostenuti anche dall'approccio intrapreso dal Presidente.

Situazione ben più drammatica affligge il Sud America, dove ad incidere sulla crisi sanitaria sono anche questioni economico-politiche. Fa scalpore la notizia dell'Argentina chiusa in un lockdown nazionale per sette mesi senza notevoli miglioramenti sul fronte epidemiologico, lasciando dietro di sé una popolazione ridotta letteralmente alla fame. In Brasile, nonostante il presidente della

---

<sup>17</sup> La Federazione russa risulta il quarto paese più colpito, Fonte WHO

<sup>18</sup> Si veda *"Europe is locking down a second time. But what is its long-term plan?"* Sciencemag.org, novembre 2020

Repubblica, Jair Bolsonaro, si sia mostrato più volte favorevole alla ripresa delle attività economiche e da sempre scettico sull'efficacia del distanziamento sociale come forma di prevenzione dal nuovo coronavirus, Rio de Janeiro e altri cinque comuni hanno dichiarato lo stato di emergenza per contribuire a contenere la pandemia, adottando misure restrittive quali, ad esempio, il divieto di viaggiare da uno stato all'altro e la restrizione degli articoli acquistati sui mercati. Successivamente un numero maggiore di comuni ha dichiarato lo stato di emergenza pubblica inasprendo le misure di contenimento.

### 2.2.c) Storia del Lockdown in Italia

L'Italia è stata un esempio di unità nazionale e solidarietà nella lotta al coronavirus tanto che è passata dall'essere il paese più colpito, cupo esempio degli effetti pandemici, a modello virtuoso nella gestione della pandemia grazie all'umiltà e alla volontà dei suoi cittadini. Come ha sostenuto l'OMS l'Italia ha preso decisioni difficili, insistendo su di esse, riducendo la trasmissione e salvando molte vite, proponendo di conseguenza una strada alternativa e ottimistica.

“Con il tempo, alla luce delle nostre raccomandazioni, potremo ritrovare tutto ciò. Abbiamo una crescita dei ricoveri, delle terapie intensive e purtroppo dei deceduti. Le nostre abitudini vanno perciò cambiate. Ora. Dobbiamo tutti rinunciare a qualcosa, per il bene dell'Italia. E lo dobbiamo fare subito”. Con queste parole, il 10 marzo 2020, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte comunica il protocollo d'emergenza che prevede l'obbligo di permanenza nelle proprie abitazioni per tutti, la limitazione della libera circolazione delle persone, la chiusura della quasi totalità delle attività lavorative: chiusura della nazione riconosciuta, ormai, totale zona rossa. Il 10 marzo rappresenta una presa di coscienza della fragilità dell'uomo, costretto ad abbandonare, senza altra possibilità, la semplice spensieratezza che caratterizzava la sua quotidianità poiché il distanziamento sociale rappresenta l'unico strumento per arginare il virus e proteggere se stessi e gli altri, dunque le città italiane si svuotano lasciando spazio ad atmosfere surreali. La vita nei luoghi pubblici si ferma, le saracinesche sono ormai abbassate, gli uffici chiusi, gli eventi cancellati. Il 10 aprile viene confermata la proroga dello stato d'emergenza, la popolazione è sfiancata dalle ripercussioni economiche e morali di un lockdown all'apparenza infinito. Solo pochi giorni dopo arrivano le prime notizie incoraggianti, si riaccende la speranza degli italiani, come dirà il presidente del consiglio “forse gli sforzi non sono stati vani”. Il 4 maggio inizia ufficialmente la fase due, ma sarà necessario aspettare il decreto del 18 maggio per poter riassaporare sprazzi di libertà e dare così un ulteriore respiro alla situazione economica: una “nuova normalità” scandita dalla riapertura totale delle attività commerciali e dalla libera circolazione nella regione. Infine, l'annuncio del 3 giugno, di “nessuna

situazione critica”, pone definitivamente fine al lockdown italiano e dopo mesi i divieti sono finalmente caduti. Sono trascorsi più di 100 giorni in trepidante attesa della libertà, più di 100 giorni segnati da continui decreti, più di 100 giorni bombardati da dati e immagini terrificanti, più di 100 giorni macchiati da tante altre immagini a cui non abbiamo assistito: sofferenze e violenze consumate nel privato delle abitazioni, insicurezza nelle istituzioni e nei valori ritenuti finora intoccabili, persone psicologicamente prigioniere nelle mura domestiche.

# **CAPITOLO III**

## **CONFLITTO DI DIRITTI ED INTERESSI**

### **3.1) INTRODUZIONE AL TEMA**

Oggi tutto il mondo è condizionato dall'impatto dirompente del lockdown: oltre 4 milioni di persone sono protagoniste di una drammatica esperienza, una pandemia globale che ha costretto tutti ad un lockdown forzato. L'urgenza inderogabile di tutelare la salute pubblica ha comportato una restrizione delle libertà e diritti civili mai registrata nella storia dell'Umanità. È la pandemia stessa a far emergere discrepanze tra i diritti fondamentali dell'uomo e il suo diritto alla salute, disvelando una serie di ingiustizie strutturali costituite da violazioni o omissioni di diritti umani, sociali ed economici. Allo stesso tempo si prospetta una problematica politica avente conseguenze nel medio-lungo periodo: nei Paesi caratterizzati da regimi autoritari si è presentata l'occasione per intensificare ancor di più la morsa repressiva, la quale consente di imporre lo stato di eccezione come regola. In altri, quelli "democratici", la contrazione temporanea di alcuni diritti fondamentali rischia, se non sottoposta a strettissime condizioni, monitoraggio e verifica trasparente e pubblica, di approfondire faglie che già si stavano aprendo nelle nostre: il rischio da scongiurare è di trasformare in regola lo stato di eccezione. A tal proposito è fondamentale sottolineare le responsabilità degli Stati, affinché il loro operato sia fondato sul rispetto e la promozione dei diritti umani.

### **3.2) MISURE DI CONTENIMENTO ALLA LUCE DELLA CEDU**

Situazioni emergenziali, che impongono compromissioni di diritti e libertà altrimenti intollerabili, sono contemplate dalle carte fondamentali internazionali, scritte quando le ferite della guerra e dei regimi autoritari erano ancora aperte: quelle situazioni fanno parte della realtà e pertanto della fisiologia dell'ordinamento giuridico. Le carte fondamentali si preoccupano così di fissare principi che individuino un accettabile punto di equilibrio tra la consacrazione di diritti e libertà, e la loro limitazione per ragioni dettate dalla necessità di fronteggiare emergenze che pregiudicano quell'interesse pubblico ritenuto preminente. Al fine di contrastare "the present unprecedented and massive scale sanitary crisis in a way that respects the fundamental values of democracy, rule of law

and human rights<sup>19</sup>, la Segretaria del Consiglio D'Europa, Marija Pejcinovic Buric, ha promosso la diffusione di un documento informativo<sup>20</sup>, nel quale si ripercorrono le principali questioni relative alle limitazioni dei diritti e delle libertà fondamentali che potrebbero risultare necessarie per contrastare la pandemia. Il tema cardine su cui è fondato il documento risiede nella centralità delle deroghe ai sensi dell'Art.15 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. In primis è necessario riconoscere la conformità delle misure adottate in relazione ai limiti posti dalla CEDU, e in particolare dall' Art.15. Infatti, la CEDU stabilisce gli standard minimi di tutela, quali regole essenziali finalizzate a garantire lo spirito di fondo della Convenzione stessa, e regola lo stato di emergenza mediante l'Art.15 che impone la soggezione dell'esercizio del potere pubblico a criteri della democrazia e al rispetto della dignità umana. L'Art. 15, dunque, adatta i principi di legalità, necessità e proporzionalità in senso stretto, che fondano la logica del bilanciamento tra diritti umani e interessi collettivi, a situazioni che, per loro natura, non consentono una valutazione di ogni singolo caso concreto.

La CEDU, con l'Art.15<sup>21</sup>, disciplina espressamente l'adozione di misure straordinarie "in caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione". Ai sensi di tale clausola di sospensione, lo Stato può derogare temporaneamente agli obblighi assunti in virtù della ratifica dalla Convenzione. La Corte europea ha avuto modo di specificare che l'Art.15 entra in gioco quando la situazione di crisi sia di entità tale per cui le misure, che di per sé la Convenzione consente per la tutela di interessi collettivi, risultino inadeguate e insufficienti a tal fine. Prima della crisi sanitaria che stiamo affrontando, la sostanziale totalità dei casi di applicazione dell'Art. 15 CEDU si fondava su una minaccia terroristica o sullo svolgimento di un conflitto armato: emergenze di origine prettamente politica, nella cui gestione assumevano grande rilievo le particolarità storico-culturali di ciascun Paese. La diffusione del virus è invece un fenomeno naturale e vede il medesimo pericolo coinvolgere contemporaneamente tutti gli Stati membri, i quali, nello stesso arco di tempo, hanno dovuto formulare soluzioni in condizioni non dissimili per far fronte a problemi in larga parte sovrapponibili.

---

<sup>19</sup>L'attuale e senza precedenti crisi sanitaria su vasta scala, in modo che vengano rispettati valori fondamentali della democrazia, dello stato di diritto e dei diritti umani

<sup>20</sup> "Respecting democracy, rule of law and human rights in the framework of the COVID-19 sanitary crisis. A toolkit for member states", pubblicato il 7 aprile 2020

<sup>21</sup> In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richiede e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale. 2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all'articolo 2, salvo il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4, par. 1 e 7. 3. Ogni Alta Parte contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene informato nel modo più completo il Segretario generale del Consiglio d'Europa sulle misure prese e sui motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente informare il Segretario generale del Consiglio d'Europa della data in cui queste misure cessano d'essere in vigore e le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione"

In aggiunta al presupposto procedurale, affinché si possa validamente invocare l'Art. 15 sono richiesti anche i presupposti di tipo sostanziale. È necessario sussista una situazione di guerra o di emergenza pubblica che minacci la vita dell'intera nazione, che la minaccia sia attuale o, quanto meno, imminente e che lo Stato non abbia creato o contribuito a creare la situazione di emergenza. La Corte ha ritenuto funzionale qualificare la diffusione del virus quale "exceptional situation of crisis of emergency which affects the whole population and constitutes a threat to the organised life of the community of which the State is composed"<sup>22</sup>: conseguentemente, una situazione in cui la vita di una gran parte della popolazione sia a rischio può considerarsi senza dubbio come minaccia per la vita della Nazione. La minaccia, in secondo luogo, deve essere attuale o imminente, coinvolgendo l'intera popolazione nazionale e la comunità nel suo complesso. In Italia, l'escalation delle misure restrittive ha preso avvio quando ormai si era resa evidente l'inefficacia del tentativo di fermare la diffusione del virus semplicemente ricostruendo la catena dei contagi ed isolando i soggetti potenzialmente infetti. Altro requisito richiesto ai fini della legittimità della deroga è che lo Stato non abbia creato o contribuito a creare la situazione di emergenza, è cioè necessario che la situazione emergenziale non sia imputabile allo Stato. Nel caso dell'Italia, che ha immediatamente adottato, seppur gradualmente, misure di contenimento del virus, tale condizione sembra rispettata. Più difficile, invece, appare, ad esempio, la possibilità di dimostrare la sussistenza di tale condizione da parte di uno Stato, come il Regno Unito, che abbia all'inizio deliberatamente scelto di anteporre l'economia al contenimento del virus, sostenendo la teoria dell' "immunità di gregge". Inoltre, non è consentita la deroga nei confronti dei diritti della personalità quali il diritto alla vita, il divieto di tortura o trattamenti inumani e degradanti, il divieto di imprigionamento per debiti e la "nulla poena sine lege"<sup>23</sup>; infine, le misure devono essere compatibili con gli altri obblighi internazionali che vincolano lo Stato.

Questione di particolare importanza riveste il requisito della temporaneità: la deroga deve essere temporanea e lo Stato deve costantemente vigilare sulla perdurante necessità delle misure, posto che queste devono immediatamente cessare laddove risultino non più giustificate alla luce dell'entità dell'emergenza. In ogni caso, anche l'eventuale proroga non esclude la sussistenza del requisito della temporaneità, a condizione che permangano i presupposti che ne giustificano l'adozione. Come evidenziato dal Prof. Azzariti,<sup>24</sup> proprio in ragione del grave stato di emergenza in cui si versava e si

---

<sup>22</sup> Eccezionale situazione di emergenza che colpisce l'intera popolazione e costituisce una minaccia per l'organizzazione della comunità di cui lo Stato è composto, Corte europea dei diritti dell'uomo, Lawles

<sup>23</sup> Il principio di legalità penale, in diritto, è un principio giuridico in base al quale sia il fatto che costituisce reato sia la sanzione che si ricollega alla sua commissione devono essere espressamente previsti dalla legge. Esso viene solitamente espresso con il brocardo latino di origine illuministica "*Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali*".

<sup>24</sup> G. Azzariti, *Le misure sono costituzionali a patto che siano a tempo determinato* (intervista), in *www.repubblica.it*, 8 marzo 2020; V. Baldini,

versa, risultano giustificate e legittime le norme eccezionali varate dall'Esecutivo a tutela della salute pubblica, a patto che tali misure siano del tutto limitate nel tempo. L'aspetto della temporaneità, dunque, è il fulcro essenziale, perché in esso è pressante l'esigenza di dover dare conto alla collettività della responsabilità per la compressione di alcune importanti libertà, costituzionalmente garantite, a tutela esclusiva della salute e sicurezza, individuale e sociale, con l'adozione delle misure collegate all'eccezionalità e straordinarietà del caso. A tal proposito, è opportuno citare l'intervento dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, nel quale sottolinea l'importanza dello stato di diritto. Le parole del Commissario rappresentano un richiamo nei confronti di tutti i Paesi, allo scopo di limitare gli interventi eccezionali che andrebbero a causare una "catastrofe" dei diritti: *"Se lo Stato di diritto non è rispettato l'emergenza sanitaria può diventare una catastrofe per i diritti umani, i cui effetti dannosi supereranno a lungo la pandemia stessa"*.

### **3.3) COSTITUZIONE E LEGITTIME LIMITAZIONI**

Le misure adottate dallo Stato italiano hanno comportato una limitazione, progressivamente più intensa, sul godimento della libertà personale, della libertà di movimento, della libertà di riunione, della libertà di esercitare la propria religione anche in forma associata, del diritto all'iniziativa economica e del diritto al rispetto della vita familiare, nonché del diritto all'istruzione. Nonostante non siano pienamente condivisibili tali restrizioni si delineano in conformità alla normativa costituzionale: La Costituzione, come anche la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), rappresenta la stella polare da seguire. È utile ricordare, a tal proposito, l'intervento del Presidente della Corte Costituzionale, Marta Cartabia: *«l'attuazione della Costituzione richiede un impegno corale, con l'attiva, leale collaborazione di tutte le Istituzioni, compresi Parlamento, Governo, Regioni e Giudici. Questa cooperazione è anche la chiave per affrontare l'emergenza: ciò non significa che la Costituzione contempla un diritto speciale per i tempi eccezionali, e ciò per una scelta consapevole, ma offre la bussola anche per navigare per l'alto mare aperto nei tempi di crisi, a cominciare proprio dalla leale collaborazione fra le Istituzioni, che è la proiezione istituzionale della solidarietà tra i cittadini»*<sup>25</sup>.

Allo scopo di comprendere il dibattito socio-giuridico riguardante la legittimità delle misure restrittive è opportuno analizzare la relazione tra normativa costituzionale e diritti violati.

---

<sup>25</sup> L. MILELLA, "Cartabia: La Costituzione una bussola nell'emergenza. Non c'è diritto speciale per tempi eccezionali", La Repubblica, 28 aprile 2020

L'articolo 2 della Costituzione<sup>26</sup> costituisce il pilastro sul quale fondare l'analisi di legittimità: la norma riconosce la centralità dell'individuo, l'antiorità dei diritti personali rispetto agli interessi dello Stato e la necessità di rendere "inviolabili" i diritti della persona, immuni da ogni forma di arbitrio. La norma è una fattispecie aperta, delineata allo scopo di realizzare un continuo aggiornamento quale effetto espansivo dei diritti e delle libertà riconosciute e tutelate: è stato possibile in tal modo adeguare la Costituzione alle esigenze legislative di matrice personalistica che si sono manifestate e che continuano ad emergere nel corso dell'evoluzione sociale. Nonostante la lungimiranza dei padri costituenti, non era prevedibile una lettura dell'articolo in funzione di un'emergenza sanitaria di tale portata, di una crisi che avrebbe richiesto la limitazione dei diritti consacrati dall'articolo stesso. A tal proposito, qual è il limite entro il quale le istituzioni sono legittimate nel loro operato? Fino a che punto può essere vincolato il godimento di tali diritti?

Se, da un lato, infatti, vi è la necessità di tutelare la salute come diritto fondamentale di ogni cittadino e dello Stato nel suo complesso, dall'altro lato, i diritti che sono stati limitati pesantemente e sospesi con gli interventi governativi di questi mesi, hanno pari rilevanza. È mancato un principio di bilanciamento quale rapporto di integrazione reciproca tra i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione: la tutela della salute ha assunto una posizione "tiranna", di preminenza assoluta nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette. Infatti, in nome di questa tutela assoluta si è operato un lockdown totale sul territorio nazionale anche in zone che non sono state minimamente sfiorate dalla diffusione del virus, in province nelle quali la situazione era ampiamente sotto controllo, in comuni nei quali non si sono registrati casi di contagio. In questi casi giustificare la privazione della libertà di circolazione diviene molto difficile.

### **3.4) DIRITTI COINVOLTI**

I diritti in gioco, apparentemente contrapposti, necessitano di un bilanciamento affinché si possa arrivare ad un equilibrio ed a un contemperamento degli interessi, tutelati all'interno della Carta fondamentale. Vi è il timore di non riuscire a trovare questo equilibrio scivolando nella tentazione dell'esecutivo di far prevalere la tutela delle ragioni collettive su quelle individuali, ledendo le ragioni e i valori della democrazia: la pandemia ha obbligato le istituzioni a prendere provvedimenti tempestivi e provvisori, confluiti nel lockdown. Tutte le restrizioni imposte vengono di conseguenza

---

<sup>26</sup> Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale

“giustificate” dalla necessità di tutelare il contenuto promosso dall’art.32 della Costituzione il quale dispone che la Repubblica tuteli la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Inoltre, prevede che nessuno possa essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge e che la legge stessa non possa in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Nella valutazione dei contrapposti interessi, nell’attuale situazione emergenziale viene disposta la prevalenza alle misure approntate a tutela della salute pubblica, tuttavia ciò che legittima l’adozione delle misure governative non è il diritto alla salute del singolo, ma la tutela della salute come interesse collettivo e il dovere di solidarietà che incombe su tutti quanti ai sensi Articolo 2 della Costituzione. Il diritto alla salute è una *condicio sine qua non*<sup>27</sup> per il riconoscimento degli altri diritti garantiti da costituzione: le “limitazioni alla libertà” sono ispirate alla ragionevolezza ed alla proporzionalità, per le quali sarebbero assolutamente legittime successive restrizioni ai diritti della persona e, in qualche modo, risulterebbero giustificate dall’esigenza di rispettare un valore supremo, qualora la situazione sanitaria e sociale fosse tale da porre ulteriormente in pericolo il diritto alla salute. É sempre la stessa Costituzione a legittimare una temporanea limitazione di altri diritti fondamentali. Viviamo un momento storico eccezionale, protagonisti di un’epidemia che rischia di travolgerci, e il lockdown si prospetta come unica soluzione momentaneamente efficace, dunque il diritto alla vita è corroborato dal diritto alla salute. Dinanzi a ciò ogni altro diritto viene meno se vogliamo salvaguardare la nostra salute.

Si devono, a questo punto, prendere in considerazione i principi di prevenzione e di precauzione. Il primo è un principio cardine dell’azione amministrativa e si può sintetizzare richiamando, semplificando per chiarezza espositiva, il detto: «prevenire è meglio che curare». Tale principio comporta un’azione preventiva all’avvenimento del danno, nella misura per la quale sia possibile, eliminare o, almeno, ridurre fortemente il rischio che gli stessi si verifichino; per quanto attiene al principio di precauzione, occorre delimitare i confini di questo e del suo ambito di applicazione rispetto al principio di prevenzione. Applicare il principio di precauzione significa adottare misure di tutela e prevenzione anche quando non sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo, ma, al contempo, sussista un dubbio scientificamente attendibile che possa esserlo. Tale principio opera laddove manchi una certezza scientifica sul danno, il quale potrebbe aumentare in mancanza di interventi tempestivi.

Avendo esposto ciò, emerge in maniera più chiara la logicità dietro all’operato governativo, ovvero l’esigenza di una scelta che possa presentarsi come luogo ideale di sintesi di bisogni contingenti,

---

<sup>27</sup> Condizione indispensabile, senza la quale non si può compiere un’azione o mandare a effetto un proposito

talvolta naturalmente contrapposti. Il Governo centrale ha deciso di indirizzare la propria linea d'azione verso uno scopo precipuo: bloccare e reprimere la diffusione del virus tramite il lockdown. Ciò è stato fatto con l'emanazione di una molteplicità di decreti-legge, che di volta in volta, hanno introdotto misure stringenti, incidendo sempre di più sulla sfera individuale dell'agire umano.

#### 3.4.a) Libertà personale

“Art. 13. La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva”.

La libertà personale ha costituito il *vulnus* principale dei provvedimenti governativi. Data la sua ampia portata, precede e condiziona ogni altro diritto di libertà e per tale motivo è comprimibile solo nei limiti, casi e modi stabiliti dalla legge. Essa non è concessa dallo Stato, bensì da esso riconosciuta e tutelata, dal momento che nasce con la persona come sua “insopprimibile prerogativa”. È naturale desumere da tali considerazioni, che la libertà personale è la madre di tutte quelle libertà che ne costituiscono necessario corollario costituzionale. In particolare, essendo la libertà personale il presupposto di ogni altra libertà è sorretta da particolari garanzie che attengono al principio della riserva di legge, della riserva di giurisdizione e dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti restrittivi poiché il parlamento è l'unico luogo in cui, da un punto di vista costituzionale, possono essere varate norme limitative della libertà personale. Per tali ragioni, il rapporto tra sicurezza e libertà va riguardato anche alla luce del criterio generale della ragionevolezza, ossia sotto il profilo del giusto rapporto dell'atto allo scopo.

#### 3.4.b) Libertà di circolazione e soggiorno

Art.16 “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge”.

La norma attribuisce la libertà di circolazione e di soggiorno su tutto il territorio nazionale ai cittadini<sup>28</sup>. Questo diritto di libertà è ulteriormente rafforzato dalla previsione dell'Art. 120 Cost., il quale vieta alle Regioni di ostacolare in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone tra i rispettivi territori. Dal contenuto dell'Art. 16 si denota la vigenza del principio della riserva di legge rinforzata in quanto si prevede la possibilità di stabilire i limiti alla libertà di circolazione e soggiorno, a tutela della salute e della sicurezza della popolazione soltanto “con legge”, “in via generale” e “per motivi di sanità o di sicurezza” come, ad esempio, nel caso di diffusione dell'epidemia da covid-19 che stiamo affrontando, che richiede l'istituzione di un cordone sanitario. A tal proposito occorre prestare un'accurata spiegazione in relazione alla riserva di legge sopra citata: la locuzione “in via generale” si traduce quale solenne affermazione dell'Art.3 della costituzione<sup>29</sup>, laddove l'Autorità limiti la libertà dei singoli o gruppi di persone senza illegittime discrezioni, ponendo regole “con criteri generali e su basi assolutamente obiettive”. L'espressione non impedisce all' autorità amministrativa l'accertamento del pericolo per la sanità e sicurezza di singoli individui e di conseguenza l'imposizione del provvedimento restrittivo; allo stesso modo, il requisito “motivi di sanità” viene osservato in combinato disposto con l'Art.32 dovendo assolvere alla “tutela psico-fisica dei cittadini e della loro incolumità” richiesto in via ulteriore dalla classificazione dell'epidemia quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale<sup>30</sup>. Come esposto per la libertà personale, è necessario il bilanciamento alla luce del criterio generale di ragionevolezza secondo il quale il rapporto tra libertà di circolazione e i limiti dell'esercizio stesso si esplica in funzione di altri interessi pubblici egualmente meritevoli di tutela a condizione che rispondano ai criteri di ragionevolezza. La pressione esercitata sul principio della libertà di circolazione supera lo scoglio della ragionevolezza a fronte di tutelare l'unico diritto cui la Costituzione riserva l'aggettivo “fondamentale”. Nonostante ciò, la valutazione sui provvedimenti in concreto adottati a tale fine non può essere sottratta a qualsiasi tipo di valutazione; in particolare la proporzionalità si sostanzia in un'analisi qualitativa e quantitativa articolata in tre passaggi consequenziali: idoneità della misura adottata a raggiungere l'obiettivo di tutela della salute o della sicurezza, necessità della limitazione del diritto di circolazione e

---

<sup>28</sup> L'art. 16 Cost. non attribuisce uguale tutela agli stranieri non appartenenti all'Unione Europea, cui vale invece la disciplina più restrittiva del D.Lgs. 286/1998 (*T.U. sull'immigrazione*). Per quanto concerne, invece, i cittadini appartenenti all'Unione Europea sono applicati gli artt. 49-55 TFUE i quali sanciscono il diritto di spostarsi liberamente e di stabilirsi sul territorio di uno Stato membro.

<sup>29</sup> Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

<sup>30</sup> Dichiarazione OMS 10 marzo 2020

adeguatezza o corretto bilanciamento delle esigenze da tutelare e da sacrificare nel caso concreto. La mancanza di uno solo di questi elementi determina l'illegittimità della misura. A fronte di un sacrificio certo di milioni di cittadini nelle loro libertà individuali, occorre rapportare in maniera oggettiva il vantaggio per la salute pubblica proporzionato all'entità dell'emergenza: non è agevole quantificare l'incidenza del contagio e della relativa mortalità, in presenza di condizioni e variabili tecniche molto diverse tra loro, ma allo stesso tempo è ragionevole pensare che, se si fosse permesso ai cittadini di muoversi liberamente, e non solo per motivi tassativi, si sarebbe aggravata la situazione sanitaria. Nonostante ciò le scelte adottate, seppur col dubbio che potessero essere sproporzionate e, per certi versi, peggiori del male, sono ispirate al rispetto del criterio di precauzione, finalizzato alla tutela del diritto alla salute.

#### 3.4.c) Libertà di riunione e di associazione

Art. 17. "I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica"

Art. 18." I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale [19, 20, 39, 49]. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare".

Nonostante la diversa natura degli articoli sopra citati, le limitazioni incombenti in questo periodo sono riconducibili alla presenza di un lockdown nazionale che ha ridotto al minimo se non estinto qualsiasi forma di riunione e libera associazione, vietate "per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica". Essendo possibile uscire dalla dimora unicamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, emerge l'impatto delle misure negli ambiti scolastici, culturali, ludico-sportivi e religiosi, essendo vietata qualsiasi forma di assembramento.

#### 3.4.d) Libertà religiosa

Art. 19: "Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume."

Le religioni, per la loro dimensione collettiva, emergono come protagoniste delle restrizioni. Si è trattato di una limitazione, indiretta, conseguenza necessaria di misure volte a limitare, in primo luogo, la libertà di circolazione e di riunione. L'esigenza di tutela del bene giuridico "salute" ha comportato una limitazione tanto ampia anche di questo diritto così centrale nell'impianto della nostra Costituzione. Da più parti si è sottolineato come quest'ultima non contempli espressamente, nei confronti della libertà religiosa, che limitazioni motivate dal "buon costume" anche se la ratifica e l'esecuzione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino e pure, successivamente, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, hanno comunque reso l'esigenza della tutela della salute un limite legittimo alla libertà religiosa. L'assolutezza della tutela riservata alla salute, in questo caso motivata da un giudizio prognostico dall'esito purtroppo assai prevedibile, ha così compresso notevolmente la tutela riservata al sentimento religioso. Il lockdown ha così condizionato l'apertura dei luoghi di culto limitandola, inizialmente, all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti, e successivamente provvedendo alla sospensione delle cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri: le confessioni religiose si sono adeguate alle disposizioni statali riconducendo queste ultime ad una clausola di salvaguardia di necessità e urgenza umanitaria.

#### 3.4.e) Libertà di agire in giudizio e rieducazione del condannato

Art.24 "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari".

Art.27 "La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte".

Chiaramente, le conseguenze negative, in termini di affievolimento dei diritti, hanno interessato anche l'ambito prettamente giuridico. L'attenzione generale indirizzata alla risoluzione della crisi sanitaria sta limitando l'operato giuridico il quale si presenta affievolito e temporaneamente sospeso sotto il profilo del diritto di difesa e il diritto a stare in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. Le misure hanno interferito con uno dei pilastri intoccabili della nostra Costituzione, con

tutte le conseguenze che attengono alle attività giudiziarie e i dubbi interpretativi che ne derivano tra i quali spiccano i “giudizi pendenti”: risulta tangibile la necessità di non rinviare tutte quelle attività processuali che, direttamente o indirettamente, incidono sulla sfera personale del soggetto, da un punto di vista sia psicologico sia di semplice esigenza processuale. Inoltre, il lockdown ha comportato la sospensione necessaria delle attività nelle carceri che vanno a costituire il trattamento finalizzato alla rieducazione del condannato, così come i colloqui con i familiari.

#### 3.4.f) Libertà all'istruzione e alla cultura

Art.33 “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”.

Art.34 “La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”.

La situazione di emergenza sanitaria ha imposto un ridimensionamento degli spazi riconosciuti ai diritti fondamentali, tra questi anche il diritto all’istruzione. Tale diritto non può essere sospeso in quanto strettamente funzionale al percorso educativo e di crescita degli studenti, dunque viene a tal scopo assicurato mediante una nuova modalità, rispettosa della crisi sanitaria: la didattica a distanza. Il lockdown ha rappresentato anche la chiusura su tutto il territorio nazionale degli istituti e luoghi di cultura, nonché la sospensione degli spettacoli di qualsiasi natura.

### 3.4) LE RIPERCUSSIONI NELL'INDIVIDUO

Tutti i diritti trattati precedentemente caratterizzano la quotidianità di tutti noi, colorando in maniera differente la routine e le abitudini che ci contraddistinguono. Il lockdown ci ha privato di quella normalità ritenuta da sempre intoccabile, comportando moltissime ripercussioni sia dal punto di vista psico-fisico sia dal punto di vista economico. A livello istituzionale e politico, gli esperti hanno sottovalutato le devastanti conseguenze psicologiche che stanno subendo o subiranno tantissime persone a seguito dell'esperienza di chiusura legata al lunghissimo e devastante lockdown, oltre alla costante paura del contagio che sta terrorizzando la popolazione. Allo stesso tempo le stringenti misure hanno comportato la perdita di moltissimi posti di lavoro e soprattutto una prospettiva economica disastrosa al punto che, come sostiene Enrico Zanalda<sup>31</sup>, un pericolo sempre più imminente è rappresentato da un aumento di suicidi, un allarme per cui dovrebbero attrezzarsi le strutture di salute pubblica.

Il condizionamento psicologico risiede in due elementi particolari: l'isolamento e i problemi relazionali. La necessità di isolarsi per questioni di salute o per scelta personale ha costretto moltissime persone a sperimentare l'esperienza della solitudine, la quale può determinare un profondo disquilibrio interiore non facile da gestire emotivamente. In queste lunghe settimane la tecnologia ha costituito uno strumento fondamentale di connessione con la comunità, consentendo, nonostante la solitudine e l'isolamento, una costante fonte di interazione, un semplice modo per "uscire" dalle quattro mura domestiche. Un altro ruolo di fondamentale importanza è rivestito dalla telemedicina, ovvero una serie di interventi intrapresi nei mesi di chiusura con la finalità di non abbandonare i propri pazienti. In questo senso per molti è stata molto utile la figura degli psicologi on line, professionisti del settore che hanno continuato a lavorare e ad aiutare le persone anche a distanze e usando il web, seguendo vecchi pazienti e persone nuove che si trovavano (o trovano?) a vivere emozioni di isolamento, paura di morire, paura per la salute dei propri cari più fragili e anche problemi relazionali (metterei qualcosa relativo al sentimento dell'abbandono, alla solitudine e all'incertezza oltre che della paura). Durante il lockdown è stato rilevato un aumento di richieste di trattamenti dei disturbi d'ansia legati alla paura del contagio o di rimanere isolati e di drammatico incremento di crisi depressive d'ansia legate alla crisi economica (metterei Infatti durante il periodo del lockdown è stato registrato un aumento di richieste dei trattamenti dei disturbi d'ansia legati sia alla paura del contagio, della solitudine e isolamento, sia alla crisi economica). Preoccupano le ricerche sulla tematica

---

<sup>31</sup> Direttore del dipartimento integrato di salute mentale dell'Asl Torino 3

quarantena-salute<sup>32</sup> mentale dalle quali emerge come in Italia il 41% della popolazione è, attualmente, “a rischio salute mentale” a causa di vari fattori di vulnerabilità socio-economica mentre lo studio pubblicato sulla rivista “MedRxiv”<sup>33</sup>, rivela come, su un campione di 18mila persone, il 37% degli intervistati presenta sintomi da stress post traumatico, il 20% ansia severa, il 7% insonnia e il 21% stress. Chi ha avuto la saggezza di iniziare un percorso di psicoterapia ed è stato abile a scegliere un professionista valido è stato in grado di sviluppare resilienza e affrontare anche i problemi relazionali. Un altro grande problema fondamentale della quarantena è stato infatti, legato ai rapporti familiari e di coppia: molti si sono trovati a dover convivere a stretto contatto con partner e figli 24 ore su 24, senza pausa e questo ha portato degli squilibri e in alcuni casi anche a (toglierei a oppure lo aggiungerei davanti a degli squilibri) delle separazioni. Ma ci sono stati anche dei casi positivi dove alcune coppie hanno approfittato per migliorare la loro relazione anche grazie a consulenze psicologiche mirate, a dimostrazione che tutto dipende dalla capacità di reagire agli eventi negativi.

### 3.5.a) Violenza domestica

Un tema strettamente legato alle questioni relazionali è la violenza sulle donne in quanto l'impatto della pandemia sulla tenuta sociale e produttiva degli Stati è devastante, ma rischia di esserlo ancora di più sulle fasce svantaggiate e deboli della popolazione e sulla condizione delle donne. Moltissimi studi hanno confermato la relazione tra lo stress psicologico causato dal periodo di lockdown e i casi di violenza domestica. Se a tali fattori vengono aggiunti anche comportamenti instabili manifestati dal partner prima delle misure restrittive, allora la situazione si prospetta esplosiva. La maggior parte delle donne non denuncia quanto vive in casa per una serie di ragioni psicologiche e socioeconomiche, allo stesso tempo la paura pietrifica ogni movimento impedendo a chi subisce le violenze di spezzare quel legame malato. Ed ecco perché i Centri Antiviolenza che accolgono e monitorano il fenomeno hanno registrato, in piena pandemia, un drastico calo di domande di aiuto e di protezione. Uno studio della Unfpa, l'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa anche di fare indagini sulle popolazioni, realizzato insieme alla John Hopkins University, all'Università australiana Victoria e alla Avenir Health, dice che quest'anno potrebbero esserci 15 milioni in più di casi di violenza domestica, e che nei primi tre mesi di confinamento aggressioni e femmicidi sono già aumentati del 20% in tutti i 193 stati membri delle Nazioni Unite. Le conseguenze distruttive della pandemia per le donne si fanno sentire soprattutto nei paesi con sistemi sanitari e di protezione meno

---

<sup>32</sup> Fonte “Open Evidence”

<sup>33</sup> Condotta dall'Università dell'Aquila in collaborazione con l'Università di Roma Tor Vergata

forti. Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha chiesto a tutti i Paesi di introdurre misure dure contro la violenza: "Sappiamo che i confinamenti e le quarantene sono essenziali per ridurre il Covid-19. Ma possono intrappolare le donne con partner violenti".

# **CAPITOLO IV**

## **EVOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE**

### **4.1) IL LOCKDOWN STRUMENTO POLITICO**

Le misure eccezionali non dovrebbero essere una copertura per le violazioni e gli abusi dei diritti umani: ormai è chiaro a tutti i cittadini del mondo come la sospensione e la limitazione dei diritti fondamentali generata del lockdown, abbia investito indelebilmente la sfera soggettiva di tutti noi. Tuttavia, tale presa di coscienza, tale sforzo collettivo, non può rappresentare un pretesto per qualsiasi forma di abuso o estrema privazione che inevitabilmente sono state registrate in moltissimi Paesi, con lo scopo di promuovere una legislazione discutibile senza alcuna relazione alla pandemia. Ogni angolo del mondo viene reso protagonista di violazioni di ogni sorta, laddove la necessità di imporre il rispetto delle misure di contenimento ha attribuito alle autorità un grande potere sul controllo della popolazione, che talvolta è sfociato in abuso e violenza, facendo emergere il lato dittatoriale e autocratico di certi Governi, soprattutto nelle società più povere e verso i più deboli. Il lockdown viene strumentalizzato, la paura del contagio e la quarantena rappresentano mirini per attirare l'attenzione del mondo, il virus viene visto come "opportunità" per imporre il pugno di ferro nella gestione dello Stato. La crisi sanitaria inevitabilmente si placherà, ma la pericolosa espansione del potere da parte dei governi autocratici potrebbe essere uno dei lasciti più duraturi della pandemia.

#### **4.1.a) I casi Cina, Iran e Turchia**

L'approccio cinese alla gestione della iniziale crisi sanitaria è stato ampiamente criticato e contestato poiché la censura in Cina, come anche in altri Paesi, ha alimentato la pandemia, contribuendo a trasformare una minaccia potenzialmente gestibile in una calamità globale. In tempi di crisi, la salute delle persone dipende dal libero accesso ad informazioni tempestive e accurate, la cui mancanza andrebbe a costituire una disastrosa conseguenza per l'incolumità collettiva. Il governo cinese ha trascorso settimane negando e minimizzando la gravità della crescente epidemia, contribuendo alla mancata preparazione del resto del mondo nei confronti del virus. Allo stesso tempo il governo cinese ha sfruttato il caos generato dalla crisi sanitaria per perseguire in modo più aggressivo i suoi obiettivi di politica estera. Pechino ha capitalizzato la distrazione del mondo per rivendicare la sovranità sulle

isole contese nel Mar Cinese Meridionale: le navi cinesi hanno spinto altri pretendenti, come le Filippine e il Vietnam, fuori dalla zona in modo da poter avere il pieno controllo delle isole e delle risorse di petrolio e gas naturale intorno a loro, rivendicando anche altre isole regionali. L'esercito cinese, nel frattempo, continua a esercitare pressione su Taiwan, anche inviando regolarmente jet da combattimento vicino allo spazio aereo taiwanese e inviando flottiglia vicino all'isola. Sul fronte Hong Kong, il presidente cinese ha approfittato della pandemia per esercitare più autorità sulla nazione e reprimere il movimento pro-democrazia, cementandovi il suo governo autoritario. "La gente di Hong Kong ora affronta due piaghe dalla Cina: il coronavirus e gli attacchi ai nostri diritti umani più fondamentali"<sup>34</sup>. Inoltre, la Cina sta esitando all'idea di un alleggerimento del debito proposto da molti governi africani ai quali chiede di fornire in contropartita attività nazionali redditizie come garanzia. Infine, il governo cinese, a seguito della sospensione dei finanziamenti americani all'OMS, ha promesso milioni di dollari in sostegno all'organizzazione: oltre alla finalità altruistica, si evince la volontà di riempire il vuoto di leadership lasciato dagli Stati Uniti. Altri stanno seguendo l'esempio della Cina, come per esempio, Iran e Turchia, le quali stanno trattenendo giornalisti, attivisti dell'opposizione, operatori sanitari e chiunque osi criticare la risposta ufficiale al coronavirus. Quando i media indipendenti vengono messi a tacere, i governi sono in grado di promuovere la propaganda egoista piuttosto che i fatti.

Nonostante la pandemia stia dilagando esponenzialmente nella regione turca il governo continua ad esaltare il modello di risposta sanitaria disposto da Erdoğan, limitato all'isolamento dei focolai locali e all'invito nei confronti dei cittadini a un isolamento volontario, al fine di rallentare il più possibile il blocco di produzione ed export: il timore è il tracollo dell'economia. Allo stesso tempo l'azione di Erdogan nei confronti dei dissidenti politici pare immutata laddove la legge sull'esecuzione penale ha infatti consentito l'uscita di moltissimi criminali ma non dei prigionieri politici, ai quali vengono invece aggiunti nuovi intellettuali, giornalisti e blogger che hanno osato criticare pubblicamente il governo nell'ambito della crisi sanitaria e per averne danneggiato la reputazione, oppure, più genericamente, per incitamento all'odio e all'inimicizia nei confronti del presidente turco. In Iran, similmente alla Repubblica Popolare Cinese, le autorità al vertice dello stato avevano già conoscenza del virus ben prima dell'annuncio ufficiale ma tale ritardo sarebbe stato mosso soprattutto da motivazioni politiche legate ad eventi molto importanti per "il regime degli ayatollah" e la sua legittimazione, che allo stesso tempo hanno inevitabilmente portato al raggrupparsi di numeri considerevoli di individui in spazi limitati, una vera manna per la diffusione del virus. Nonostante il

---

<sup>34</sup> "I was arrested in Hong Kong. It's part of China's larger plan, The Washington post, Martin C. M. Lee, April 21, 2020

paese sia uno dei più colpiti dalla pandemia, il regime iraniano ha continuato con le sue classiche attività di “*show of force*”, combinando operazioni sia tradizionali che asimmetriche, per evitare di dare all'esterno una debole immagine di sé e tra queste ricordiamo le operazioni sul Golfo Persico e la politica d'ingaggio contro Israele. Infine, in Iran sta prendendo piede un copione simile a quello turco in relazione alla liberazione di moltissimi detenuti, tra i quali non sono però previsti i prigionieri politici, costretti dunque a permanere in carceri che assumono sempre più le sembianze di focolai.

#### 4.1.b) Il caso africano

Al pari degli stati europei, quasi tutti gli stati africani hanno adoperato misure di contrasto all'avanzata del virus, come per esempio, chiusura delle scuole di tutti i livelli, dei luoghi pubblici, delle moschee, delle chiese, dei negozi, delle frontiere e degli aeroporti, limitazioni degli spostamenti interni e distanziamento sociale. Tuttavia, in alcuni stati il rispetto delle misure è stato macchiato da casi di abusi delle forze dell'ordine, che spesso non hanno esitato ad imporsi in maniera violenta o addirittura sparando sulle persone accusate di aver violato la quarantena: una mera militarizzazione della pandemia. Attacchi sui civili sono stati registrati in Kenya, Uganda, Burundi, Togo, Chad, Etiopia, Nigeria, Sudafrica. Qui, inoltre, il presidente Ramaphosa ha ordinato il dispiegamento di 73.000 soldati al fine di garantire il rispetto del lockdown. In Egitto Abdel Fattah al-Sisi ha minimizzato pubblicamente la crisi sanitaria allo scopo di evitare un pesante danno all'industria turistica egiziana e successivamente ha dato alla polizia ampi poteri di arresto e detenzione di figure “scomode” al suo regime. Infine, il suo governo ha espulso diversi giornalisti che con i loro articoli hanno investigato in relazione alle conseguenze che la pandemia ha avuto sulla nazione.

#### 4.1.c) Il caso Ungheria

L'Italia e altri 13 Paesi dell'UE hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta manifestando la loro preoccupazione nei confronti delle violazioni dei principi dello Stato di diritto determinate da misure emergenziali in molte nazioni, tra queste l'Ungheria di Orbán, ha sfruttato la situazione per rafforzare ulteriormente la propria posizione: il premier ungherese si è attribuito pieni poteri, motivando la svolta come azione necessaria a fronteggiare meglio l'epidemia in atto. A differenza delle misure imposte dai governi europei, l'attribuzione di pieni poteri a Orbán, non prevedeva originariamente alcun limite temporale, così che il premier ungherese avrebbe dunque potuto governare per decreti e addirittura abrogare leggi del parlamento fino a quando lo avrebbe ritenuto opportuno. Le conseguenze sono inevitabilmente sfociate in violazioni di diritti fondamentali dell'uomo, tra le quali

assumono particolare rilevanza la mancata ratifica della Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne e il negato riconoscimento giuridico dell'identità di genere delle persone transgender, con il quale viene vietato ai transgender un futuro aggiornamento dei documenti di identità in relazione al nome e al genere. Le discutibili decisioni adottate in questi mesi dall'Ungheria hanno coinvolto anche il settore dell'immigrazione, con una temporanea chiusura del confine serbo-ungherese all'altezza di Roszke, nel quale gruppi di migranti e richiedenti asilo hanno costituito per i blocchi dovuti alla pandemia europea, campi di rifugio definiti inumani dalle organizzazioni civili per la difesa dei diritti umani.

#### **4.2) PROTESTE E MANIFESTAZIONI**

La necessità di riacquisire le libertà fondamentali e l'indipendenza economica, la frustrazione dei cittadini nei confronti delle misure restrittive, la sempre più crescente sfiducia nelle istituzioni, le estremizzazioni politiche, la strumentalizzazione della pandemia, la povertà e l'ignoranza: sono queste le principali cause dalle quali stanno emergendo manifestazioni e proteste, quali "nuovo fenomeno globale. Ad emergere in questo esplosivo scenario sono le teorie cospirative e le fake news, quali fonte di disinformazione e notizie false sul virus, strumentalizzate da gruppi estremi allo scopo di inneggiare ad un sentimento di totale sfiducia verso le istituzioni. La semplicità delle spiegazioni e le incertezze sulla natura e rischi del virus consentono una capillare diffusione nella comunità già duramente colpita dal lockdown, che si trova dunque ad abbracciare e promuovere tali teorie mediante manifestazioni e proteste. Sempre più cresciute e diffuse negli ultimi mesi, sono state registrate in più parti del mondo come ad esempio negli Stati Uniti d'America, in Canada, in America latina, nel Regno Unito, in Germania, in Francia, in Spagna, in Italia, in Australia, etc.. e nelle prossime settimane le tensioni esploderanno in tutto il resto globo costringendo i governi nazionali e internazionali a drastici provvedimenti: in un momento in cui un male comune avrebbe dovuto unire il mondo intero, si rischia invece una profonda crisi sociale ed istituzionale

## **CONCLUSIONE**

L'arrivo sempre più imminente di una seconda ondata fa riemergere gli spettri socio-giuridici allontanati dalla conclusione del primo lockdown. La seconda volta di un vissuto stressante è sempre peggiore, perché riaccende incubi che si pensavano dissolti, mettendo a dura prova la resilienza di un popolo che ha già affrontato incertezze prolungate e confusione normativa. Nonostante siano ancora aperte le ferite causate dal primo lockdown, sarà necessario mostrarsi preparati di fronte ad un futuro non più così incerto, segnato da una nuova ondata di imposizioni. Gli errori della prima triste esperienza possono e devono rappresentare uno strumento fondamentale per evitare un inadeguato approccio nei confronti di un nemico ormai conosciuto. Saranno necessarie nuovamente le misure restrittive tanto odiate e tanto discusse, sarà cruciale un nuovo bilanciamento di diritti ed interessi, volto ad assicurare il diritto fondamentale, la vita. Sarà infine di estrema importanza lo sforzo collettivo di tutti noi, nuovamente richiesto dalle istituzioni, al fine di estinguere definitivamente il nemico invisibile.

## BIBLIOGRAFIA

“Dichiarazione universale dei diritti umani” Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Parigi, 10 dicembre 1948

Viola F. “*Le origini ideali dei diritti dell’uomo*”. In “*Nuova secondaria*”, Università di Palermo 6/2001

Karel Vasak, “*Human Rights: A Thirty-Year Struggle: the Sustained Efforts to give Force of law to the Universal Declaration of Human Rights*”, UNESCO Courier 30:11, Parigi, United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, novembre 1977.

Paciotti E. “*L’Europa è per i diritti umani*”. Relazione all’ Ufficio d’informazione a Milano del Parlamento Europeo, 12/11/2012.

Kai Kupferschmidt “*Europe is locking down a second time. But what is its long-term plan?*” In Sciencemag.org, novembre 2020.

Jeppe Tranholm-Mikkelsen “*Respecting democracy, rule of law and human rights in the framework of the COVID-19 sanitary crisis. A toolkit for member states*”, pubblicato il 7 aprile 2020.

Milella L. “*Le misure sono costituzionali a patto che siano a tempo determinato*” intervista a Azzariti Gaetano in La Repubblica, 8 marzo 2020,

Milella L., “*Cartabia: La Costituzione una bussola nell’emergenza. Non c’è diritto speciale per tempi eccezionali*”, In La Repubblica, 28 aprile 2020.

Costituzione

Open Evidence “*Longitudinal study on the effects of COVID 19 and lockdown in Italy, Spain, and United Kingdom*” articolo pubblicato il 25 giugno 2020.

Martin C. M. Lee “*I was arrested in Hong Kong. It’s part of China’s larger plan*”, In The Washington post, April 21, 2020.

Gatta G. L.” *I diritti fondamentali alla prova del coronavirus. Perché è necessaria una legge sulla quarantena*”, In Sistema Penale, 2 aprile 2020.

Covid 19 Disorder Tracker, ACLED

Armaroli P. “*La pandemia non è una guerra. I pieni poteri al governo non sono legittimi*” Intervista a Cassese Sabino, 14 aprile 2020

---